

ALLEGATO "A" AL N. 181 DI RACCOLTA

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

"SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L."

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata

denominata SOMMA PATRIMONIO e SERVIZI s.r.l. (SPeS);

La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto

secondo le modalità di cui al T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) e

nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale

sociale.

Articolo 2

Sede

La sede legale della società è in via Medaglie d'Oro 33, in Somma

Lombardo.

Il domicilio del socio per quanto riguarda i rapporti con la società

è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

Indirizzi e controllo analogo

La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a

privati. Si intende per capitale interamente pubblico ai

fini del presente Statuto anche quello detenuto da società

il cui capitale è totalmente pubblico incedibile a soggetti

privati per disposizione statutaria.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale socio avente rapporto diretto e/o indiretto con la società e/o nei confronti della collettività da esso rappresentata, in conformità alla vigente normativa interna e dell'Unione Europea.

La società costituisce un modello organizzativo in house dell'ente locale socio per la gestione di servizi pubblici, anche mediante la partecipazione in società di servizio pubblico locale rispondenti ai modelli previsti della vigente normativa interna e dell'Unione Europea.

Il socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo è espletato in forma di indirizzo, monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario e verifica, con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

A tale fine il socio provvede:

a) a stabilire la struttura dell'organo amministrativo, alla nomina degli organi direttivi e di controllo della società (presidente e componenti del consiglio di amministrazione, amministratore unico, organo di controllo monocratico, presidente e componenti dell'organo di controllo collegiale), alla loro revoca e alla determinazione del loro

	compenso, in conformità alla normativa vigente e alle	
	previsioni del presente statuto;	
	b) a impartire annualmente alla società, entro il giorno 30	
	settembre, gli indirizzi programmatici relativi ai servizi	
	pubblici gestiti, ai quali la società deve conformare la	
	propria attività;	
	c) al controllo gestionale e finanziario sull'attività	
	svolta;	
	d) al controllo strategico dell'attività svolta.	
	Quanto previsto alla lettera c) si sostanzia nel controllo	
	dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto	
	l'aspetto dell'efficacia, dell'efficienza e della	
	economicità della gestione, e verrà svolto direttamente	
	dagli organi tecnici e istituzionali dell'Ente Locale	
	secondo quanto previsto dalla legge e dall'ordinamento	
	interno vigente.	
	Ai fini della verifica dell'attuazione degli indirizzi,	
	l'organo amministrativo della società provvede a redigere e	
	ad inviare al socio un rapporto semestrale, e comunque ogni	
	qualvolta il socio ne ravvisi la necessità, sull'andamento	
	della gestione della società, sull'economicità e	
	tempestività dei servizi gestiti, in modo da garantire un	
	controllo concomitante e consuntivo sull'attività della	
	società, analizzando gli eventuali scostamenti verificatisi	
	durante l'anno ed impartendo eventuali ulteriori indirizzi o	

direttive per il perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Inoltre l'organo amministrativo della società presenterà al consiglio comunale una relazione annuale sull'andamento della gestione.

Il bilancio consuntivo della società, approvato nei termini di legge, dovrà essere trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione all'ente locale socio.

L'amministrazione comunale potrà verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società in house.

Articolo 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici del socio, affidategli dal Consiglio Comunale con specifico provvedimento, perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità dei servizi sul territorio comunale.

La società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici e tutte le operazioni a ciò connesse e/o strumentali. A titolo esemplificativo la società potrà svolgere le attività di:

- gestione di farmacie, ovvero la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle Aziende ATS ed a case di cura; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio

	collocabile per legge attraverso il canale della	
	distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore	
	farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione,	
	l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la	
	ricerca anche mediante forme dirette di gestione; la	
	dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali	
	anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e	
	magistrali, omeopatici di erboristeria, e dei prodotti di	
	cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1988 e	
	successive modificazioni; la vendita al pubblico dei	
	prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari	
	ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale; la	
	fornitura di materiale di medicazione, di presidi di natura	
	medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;	
	- gestione dei servizi di distribuzione o vendita gas, in	
	ottemperanza alle modalità indicate dalla normativa di	
	settore; progettazione e gestione di servizi post contatore	
	quali, a titolo esemplificativo, servizio di assistenza	
	tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti	
	domestici;	
	- gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in	
	ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali	
	ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali	
	assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o	
	recupero, raccolta differenziata (organizzazione, aspetti	

	informativi e divulgativi), studio e pianificazione di	
	sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento	
	rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa	
	di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di	
	rifiuti urbani ed assimilabili, i servizi a terzi con	
	particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e	
	smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani;	
	- gestione delle aree individuate a pagamento dal piano	
	sosta e costruzione e gestione parcheggi di superficie e	
	sotterranei, direttamente e/o indirettamente anche	
	attraverso operazioni di project financing;	
	- gestione dei servizi cimiteriali e funebri, ivi compresi	
	lo svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni,	
	estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini;	
	pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di	
	cremazione; gestione, manutenzione e realizzazione	
	impiantistica dell'illuminazione votiva;	
	- gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;	
	- gestione di servizi culturali, sportivi e del tempo libero;	
	- produzione e/o acquisto, distribuzione o vendita di	
	energia termica ed elettrica, ed in particolare studio,	
	pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e	
	di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e	
	da fonti rinnovabili; gestione di contratti di acquisto e	
	vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme	

	consentite dalla legge; sviluppo e gestione dei servizi	
	integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione	
	di impianti per la produzione combinata di calore ed energia	
	elettrica e di impianti di teleriscaldamento;	
	- gestione dei servizi di trasporto collettivo, ed in	
	particolare organizzazione e gestione, nelle forme	
	consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e	
	scolastico;	
	- gestione del servizio di mensa, anche scolastica.	
	La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal	
	socio in relazione al perseguimento dei fini istituzionali.	
	La società può espletare, direttamente ed indirettamente,	
	tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e, al fine	
	di conseguire l'oggetto sociale, può svolgere qualsiasi	
	attività, in via non prevalente, comunque connessa,	
	complementare, collegata, strumentale, accessoria o affine	
	ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le	
	attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed	
	amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili	
	ai propri fini, la progettazione e costruzione di opere ed	
	impianti connessi allo svolgimento dei servizi e delle	
	attività sopra indicati.	
	La società può compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi	
	pertinenza con l'oggetto sociale.	

Articolo 5

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente previa specifica delibera del Consiglio Comunale e conseguente deliberazione dell'Assemblea o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 3.369.830 (tremilionitrecentosessantannovemilaottocentotrenta).

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La quota di partecipazione del Comune di Somma Lombardo non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal socio unico Comune di Somma Lombardo.

La società può ricevere contributi in conto esercizio da parte di soggetti pubblici.

La società può acquisire dal socio versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso

ovvero stipulare con il socio, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il rimborso dei finanziamenti del socio a favore della società, effettuato in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. La società può inoltre acquisire fondi dal socio ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Articolo 7

Patrimonio

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza specifica deliberazione del Consiglio Comunale, che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità dei beni rispetto ai fini sociali.

TITOLO III

Articolo 8

Organi della Società

Sono organi della società:

- Assemblea;

- Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico;

- Revisore unico e/o organo di controllo.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;

2. l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori ed allegati ai documenti di programmazione del Comune;

3. la nomina del Revisore Unico;

4. le decisioni in merito alla assunzione di prestiti;

5. la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;

6. le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

	7. la trasformazione;	
	8. le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato	
	della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la	
	sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione, le decisioni che modificano le	
	deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma	
	del codice civile;	
	9. l'assunzione di partecipazioni da cui derivi	
	responsabilità illimitata per le obbligazioni della società	
	partecipata;	
	10. l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;	
	11. l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà	
	della società;	
	12. l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre	
	società, nonché la costituzione e la partecipazione a	
	società e consorzi e la loro successiva dismissione;	
	13. la designazione, ove occorra, delle persone destinate a	
	rappresentare la società S.P.e S. in eventuali altre	
	società partecipate e/o consorzi.	
	Articolo 10	
	Convocazione dell'Assemblea	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio del Comune	
	o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.	

	Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea	
	quando n'è fatta domanda scritta dall'Ente Locale; nella domanda	
	devono essere indicati gli oggetti da trattare.	
	La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante	
	avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai	
	sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax,	
	messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza.	
	Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente	
	statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione:	
	- entro la fine del mese di dicembre per l'illustrazione del	
	piano Operativo annuale di sviluppo della società;	
	- entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano	
	Operativo annuale di sviluppo della società;	
	- entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la	
	presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione della	
	relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto	
	economico della società relativi al primo semestre	
	d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di	
	attuazione del piano annuale di sviluppo della società.	
	L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori,	
	i sindaci o i revisori, se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione. Se gli amministratori, i sindaci o i revisori, se	

nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti. Spetta ai Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 12

Deleghe

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo del

socio.

Articolo 13

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio favorevole o dissenziente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.

La decisione del socio potrà essere adottata:

a) mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dal socio, purché dai documenti sottoscritti dal socio risultino con chiarezza gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare al socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8

	(otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende	
	adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il	
	consenso scritto del socio;	
	c) sulla base del consenso espresso per iscritto dal socio, purché	
	dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la	
	documentazione da cui risulta il consenso del Socio deve essere	
	conservata tra gli atti della società.	
	Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure	
	al compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	variazione dell'oggetto sociale o dei diritti del socio debbono	
	essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare da	
	adottarsi solo dopo specifico atto deliberativo del Consiglio	
	Comunale dell'ente socio.	
	Articolo 14	
	Organo Amministrativo	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori.	
	Articolo 15	
	Amministratore Unico	
	Quando l'Amministrazione della società è affidata	
	all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e	
	le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente,	
	così come previsto per legge e dal presente statuto.	
	Articolo 16	

Durata della carica, cessazione, revoca

Gli amministratori nominati restano in carica per tre esercizi sociali.

La revoca o la sostituzione degli amministratori è di esclusiva spettanza dell'ente locale socio e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'ente locale socio.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei Consigli di Amministrazione di società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta. In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche in ordine alla loro efficacia, nella nomina del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora dall'applicazione di quanto precede non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno

rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso

all'unità superiore. Nel caso in cui per intervenute

modificazioni legislative la quota suindicata dovesse

mutare, nella nomina del Consiglio di Amministrazione al

genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la

quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione venuti a cessare, nel rispetto delle vigenti

disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà

essere garantita la quota di componenti prevista dalla

legge. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono

valide con la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica e sono prese con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di

voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

senza indugio nel libro delle decisioni degli

amministratori. La relativa documentazione è conservata

dalla società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, nè fissa

l'ordine del giorno, né coordina i lavori e provvede affinché

tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle

materie da trattare.

In caso di assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito della Provincia di Varese.

Il presidente deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente

attribuiti all'assemblea.

Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 del presente statuto.

Articolo 20

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio d'amministrazione o amministratore unico.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e il limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un'indennità di carica mensile, stabilita dall'ente locale socio in conformità ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e

regolamentari pro tempore vigenti.

Non sono previste indennità per la cessazione anticipata della carica o revoca della stessa, nonché accantonamenti per fondi di quiescenza.

Articolo 22

Revisore Unico

La revisione legale dei conti è svolta da un Revisore Unico iscritto nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Per la revoca dell'incarico, cause di ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 23

Organo di Controllo

Il controllo sulla gestione e la revisione dei conti sono affidati, se imposto per legge o se deciso dal socio, a un organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

L'organo collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'organo di controllo monocratico o il presidente e i membri del collegio sono nominati dal socio.

	Nei casi di nomina, tutti i componenti devono essere revisori	
	contabili iscritti nell'apposito registro.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico,	
	si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per	
	le società per azioni, in quanto compatibili.	
	Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità di	
	accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle	
	società a controllo pubblico non quotate in mercati	
	regolamentati, alle quali viene fatto espresso riferimento anche	
	in ordine alla loro efficacia, nella nomina del collegio il	
	genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo	
	dei suoi componenti. La quota sopra specificata si applica anche	
	ai membri supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare	
	uno o più membri effettivi, subentrano i membri supplenti	
	nell'ordine atto a garantire il rispetto della predetta quota.	
	Qualora per intervenute modificazioni legislative la quota	
	suindicata dovesse mutare, nella nomina del collegio e dei	
	membri supplenti al genere meno rappresentato dovrà essere	
	garantita la quota di componenti prevista dalla legge.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto	
	nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato dal socio	

all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di nomina dell'organo di controllo, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 25

Cessazione dalla carica

I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'ente locale socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un membro dell'organo di controllo collegiale, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di almeno un terzo dei componenti al genere meno rappresentato o, in subordine, in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con

quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri dell'organo di controllo

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

Se deciso dal socio, l'organo di controllo può anche svolgere le funzioni di controllo contabile.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del consiglio d'amministrazione.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III

Articolo 27

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le

eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così

destinati:

- almeno il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;

in considerazione dell'attività svolta dalla società, la

restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo

che l'assemblea deliberi di destinarla alla distribuzione

a favore del socio.

TITOLO IV

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo

amministrativo deve effettuare nel termine di trenta

giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 29

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio

alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali

applicabili in materia.

Firmato

Andrea Gambini

Fabrizia Gangemi Notaio (impronta del sigillo)